



***Contratto Collettivo
Integrativo d'Istituto
concernente lo
svolgimento delle
relazioni sindacali***

a.s. 2010/11

Vista la certificazione di compatibilità finanziaria rilasciata dai Revisori dei Conti in data 03/03/2011 all'ipotesi di **Contratto Collettivo Integrativo di Istituto** concernente lo svolgimento delle relazioni sindacali, il giorno 10/03/2011 presso la sede dell' ITIS "A. Berenini" di Fidenza in sede di negoziazione integrativa a livello di istituzione scolastica di cui all'articolo 6 del CCNL del Comparto Scuola del 29 novembre 2007

tra

la delegazione di parte pubblica per la negoziazione decentrata a livello territoriale nella persona del Dirigente Scolastico Dott.ssa Rita Montesissa

e

la delegazione di parte sindacale composta:

- **dai componenti della R.S.U. d'Istituto**

sigg. Roberto Baruffini, Alberto Dazzi, Giuseppe Stellini

- **dai rappresentanti OO.SS**

della CISL Scuola sig.ra Maria Gentilini

della CGIL Scuola sig.ra Patrizia Pellegrini

della UIL Scuola sig.ra Lucia Avalli

- **dai R.S.A.**

dello SNALS provinciale sig.ra Maria Laura Nocciolino,

della UIL scuola provinciale sig. Italo Guastini,

della CGIL Scuola sig. Francesco Briosi,

ai sensi e per gli effetti del CCNL. 29/11/2007e del CCNQ 07.09.98,

VIENE CONCORDATO

il seguente **Contratto Collettivo Integrativo di Istituto** concernente lo svolgimento delle relazioni sindacali:

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Durata e decorrenza del presente contratto.

1. Concerne l'anno scolastico 2010/11.
2. Alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne venga data disdetta da una delle parti con notifica formale, almeno due mesi prima della scadenza.
3. La disdetta da parte del Dirigente scolastico deve essere comunicata sia alla R.S.U. che ai singoli rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del contratto.
4. Il contratto disdettato resta in vigore sino alla sottoscrizione di un nuovo contratto.
5. Verrà modificato o integrato quando ciò sia reso necessario dalla stipula di un nuovo CCNL.

Art. 2 - Soggetti sindacali a livello di scuola

1. I soggetti che hanno titolo a ricevere l'informazione preventiva e successiva a livello di scuola, ed a partecipare all'Esame sono i componenti delle R.S.U. ed i delegati designati dalle OO.SS. firmatarie del CCNL.
2. L'Amministrazione è rappresentata dal Dirigente Scolastico.
3. Nelle contrattazioni il Dirigente Scolastico, a seconda degli argomenti oggetto di trattazione, potrà essere affiancato da uno o più dei suoi collaboratori (Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e/o docenti collaboratori).

Art. 3 - Interpretazione autentica del contratto.

1. In caso di controversia sull'interpretazione di una norma del presente contratto, si attua la procedura di cui all'art. 2 del CCNL 29/11/2007.

Art. 4 - Conciliazione

1. In caso di controversia sull'applicazione del presente contratto, si farà ricorso alla procedura per la conciliazione, prevista dall'art. 135 del CCNL 29/11/2007.

Art. 5 - Referendum

1. Prima della sottoscrizione del Contratto Integrativo, la RSU può indire il referendum tra tutti i lavoratori dell'istituto.
2. Le modalità per lo svolgimento del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU d'intesa con il Dirigente; la scuola fornisce il supporto materiale ed organizzativo.

CAPO II - RELAZIONI SINDACALI

Art. 6 - Norme di comportamento

1. Le relazioni sindacali devono:
 - essere improntate al rispetto delle competenze degli Organi collegiali della scuola e del Dirigente scolastico;
 - perseguire l'obiettivo di incrementare la qualità del servizio scolastico, sostenendo i processi innovatori in atto anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte;
 - contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati alla collettività;
 - siccome la correttezza e la trasparenza dei comportamenti sono condizione essenziale per il buon esito delle relazioni sindacali, esse devono quindi costituire impegno reciproco delle parti contraenti.
2. In ogni caso in cui il presente documento fa loro riferimento, le OO.SS. sono esclusivamente quelle firmatarie del CCNL 29/11/2007.

Art. 7 - Sistema relazionale

1. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali:
 - contrattazione integrativa;
 - informazione preventiva (art. 6 CCNL 29/11/2007.);
 - informazione successiva;
 - interpretazione autentica, come da art. 2.
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, anche esterni alla scuola, previa comunicazione all'altra parte.

Art. 8 - Rapporti tra RSU e Dirigente scolastico

1. La RSU designa il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e comunica il nominativo al Dirigente scolastico; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio di ogni anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente scolastico le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il Dirigente scolastico concorda con la RSU le modalità e il calendario per lo svolgimento dei diversi modelli di relazioni sindacali; in ogni caso, la convocazione da parte del Dirigente scolastico va effettuata con almeno sei giorni di anticipo e la richiesta da parte della RSU va soddisfatta entro sei giorni, salvo cause di forza maggiore che rendano impossibile il rispetto dei termini indicati.
4. Per ogni incontro vanno preliminarmente indicate le materie all'O.d.G.

Art. 9 - Contrattazione integrativa

2. Sono oggetto di contrattazione integrativa a livello di scuola le materie di cui al CCNL 29/11/2007, nonché eventuali altre materie sulle quali le parti concorderanno. In particolare:
 - modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali;
 - contingente di personale educativo ed ATA indispensabile per assicurare i servizi essenziali previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge n. 146/1990 così come modificata ed integrata dalla Legge n. 83/2000;
 - criteri riguardanti l'assegnazione del personale docente e ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica, ritorni pomeridiani;
 - modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell'offerta formativa e al piano delle attività;
 - criteri e modalità relativi all'organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto;
 - criteri per l'individuazione del personale ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo;
 - criteri generali per la ripartizione delle risorse del fondo di istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente e ATA, compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari;
 - misura dei compensi delle attività complementari di Ed. Fisica di cui all'art. 87 del CCNL del 2007;
 - misura dei compensi per le attività di cui all'art. 88 del CCNL del 2007 per il personale docente ed ATA, comprese quelle derivanti da accordi e convenzioni con gli EE.LL.;
 - misura dei compensi dei docenti che hanno avuto incarichi di collaborazione dal Dirigente scolastico di cui all'art. 88, comma 2, punto f) del CCNL del 2007;
 - attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento di cui all'art. 64, comma 10 del CCNL del 2007.
3. Potranno altresì essere oggetto di contrattazione integrativa altre materie inerenti il rapporto di lavoro e soggette quindi a normativa di tipo contrattuale, che le parti consensualmente decidano di inserire nel presente contratto o nei contratti di valenza annuale.
4. La contrattazione integrativa di Istituto si basa su quanto stabilito dalle norme contrattuali di livello superiore e dalle leggi; non può in ogni caso prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione della scuola. Le clausole discordanti non sono valide.

Art. 10 – Informazione ai soggetti sindacali

1. Il Dirigente scolastico fornisce ai soggetti sindacali di cui all'art. 07 un'informazione preventiva consegnando l'eventuale documentazione, sulle seguenti materie:
 - proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
 - piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale;
 - criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali;
 - criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
 - utilizzazione dei servizi sociali;
 - criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni;
 - attuazione dei criteri di fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
 - tutte le materie oggetto di contrattazione.
2. Sulle seguenti materie l'informazione è successiva:

- nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo d'istituto, unitamente alla specificazione dell'impegno orario individuale e dell'entità del relativo finanziamento;
 - verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'Istituto sull'utilizzo delle risorse.
3. Sulle materie che incidono sull'ordinato e tempestivo avvio dell'anno scolastico tutte le procedure previste dal presente articolo debbono concludersi nei termini utili per assicurare il tempestivo ed efficace inizio delle lezioni, nonché la necessaria informazione agli allievi ed alle loro famiglie.

Art. 11 – Calendario e modalità degli incontri

1. In ciascun anno scolastico, il Dirigente scolastico e la RSU ed i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali di cui in calce al presente Contratto Integrativo d'Istituto concordano un calendario di incontri allo scopo di effettuare in tempo utile la contrattazione integrativa sulle materie previste dal CCNL 29/11/2007.
2. Per ogni anno scolastico viene concordato un calendario di massima per definire :
 - modalità e criteri di applicazione delle relazioni sindacali;
 - organizzazione del lavoro del personale ATA;
 - adeguamento degli organici del personale;
 - assegnazione dei docenti alle classi e attività;
 - piano delle attività retribuite col fondo di istituto;
 - utilizzo delle risorse finanziarie e del personale per progetti, convenzioni ed accordi;
 - criteri per la fruizione dei permessi sull'aggiornamento;
 - sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;
 - verifica dell'organizzazione del lavoro del personale ATA;
 - proposte di formazione classi e determinazione degli organici di diritto;
 - verifica dell'attuazione della contrattazione integrativa di istituto sull'utilizzo delle risorse.
3. Gli incontri sono convocati dal Dirigente scolastico, anche su richiesta della RSU o dei rappresentanti delle Organizzazioni sindacali. Almeno 48 ore prima degli incontri, il Dirigente scolastico fornisce la documentazione relativa.
4. L'avviso di convocazione per le Organizzazioni sindacali sarà consegnato, ove presente, ai Rappresentanti sindacali (specificamente accreditati dalle medesime).
5. Al termine degli incontri è redatto un verbale sottoscritto dalle parti.

CAPO III - LIBERTÀ SINDACALI

Art. 12 -Assemblee

1. Possono essere convocate secondo quanto indicato all'Art. 8 del contratto, in particolare, la convocazione deve essere:
 - inoltrata con almeno 6 Giorni di anticipo a mezzo lettera o fax o fonogramma o posta elettronica;
 - immediatamente affissa all'albo della scuola e contemporaneamente notificata ai rappresentanti delle altre OO.SS. accreditati nell'istituto i quali possono, entro due giorni, richiedere a loro volta l'assemblea per la stessa data e ora;
 - nuovamente affissa all'albo della scuola entro le 48 ore successive e, contestualmente, formalmente notificata al personale interessato mediante specifica circolare.
2. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale presenza di persone esterne alla scuola.
3. La dichiarazione individuale, volontaria e preventiva di partecipazione alle assemblee, espressa in forma scritta dal personale che intende parteciparvi durante il proprio orario di servizio, deve essere comunicata al Dirigente almeno due giorni prima dell'assemblea. Essa fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile. I partecipanti alla assemblea non sono tenuti ad apporre firme di presenza, né ad assolvere ad altri ulteriori adempimenti.

4. Quando siano convocate assemblee che prevedano la partecipazione del personale ATA, il Dirigente scolastico e la RSU e gli eventuali Rappresentanti sindacali delle OO.SS. stabiliranno di comune intesa la quota di personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativamente alla vigilanza degli ingressi alla scuola, al centralino e ad attività indifferibili coincidenti con l'assemblea. L'individuazione del personale obbligato al servizio tiene conto dell'eventuale disponibilità: in caso contrario, si procede al sorteggio, attuando comunque una rotazione.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere servizio alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza

Art. 13 - Permessi

1. Per lo svolgimento delle loro funzioni, compresi gli incontri necessari all'espletamento delle relazioni sindacali a livello di unità scolastica, la RSU e gli eventuali Rappresentanti sindacali delle OO.SS. si avvalgono di permessi sindacali retribuiti nei limiti complessivi individuali, con le modalità previste dalla normativa vigente e segnatamente dell'accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998, nonché secondo le specifiche indicazioni fornite dalla nota ARAN 7732 / 22.5.01

Art. 14 - Accesso agli atti

1. La RSU e gli eventuali Rappresentanti sindacali delle OO.SS. hanno diritto di accesso agli atti della scuola su tutte le materie oggetto di informazione preventiva e successiva.
2. La RSU e gli eventuali Rappresentanti sindacali delle OO.SS., su delega degli interessati, al fine della tutela loro richiesta, hanno diritto di accesso agli atti che comunque concernono gli interessati medesimi, in ogni fase di qualsiasi procedimento. Il rilascio di copia degli atti avviene, senza oneri e, di norma, entro due giorni dalla richiesta.

Art. 15 - Prestazioni in caso di sciopero

1. Il Dirigente scolastico, al fine di assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero, valutate le necessità derivanti dalla collocazione del servizio e della organizzazione dello stesso, individua i seguenti contingenti di personale ATA necessari ad assicurare le prestazioni indicate all'art. 1 dell'Accordo Integrativo Nazionale:
 - per garantire l'effettuazione degli scrutini e delle valutazioni finali: n. 1 assistente amministrativo e n. 1 collaboratore scolastico;
 - per garantire lo svolgimento degli esami finali, con particolare riferimento a quelli conclusivi dei cicli di istruzione: n. 2 assistente amministrativo, n. 1 assistente tecnico per le specifiche aree di competenza, n. 1 collaboratore scolastico per ogni commissione di esami;
 - per garantire la vigilanza degli impianti e delle apparecchiature laddove l'interruzione del loro funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse: gli assistenti tecnici appartenenti all'area interessata e n. 1 collaboratore scolastico per ogni plesso ove siano collocati gli impianti da vigilare;
 - per la raccolta, l'allontanamento e lo smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi: n. 1 assistente del reparto o del laboratorio e n. 1 collaboratore scolastico per consentire l'accesso ai locali interessati agli incaricati delle ditte che gestiscono lo smaltimento dei rifiuti a norme di legge;
 - per il pagamento degli stipendi al personale con contratto di lavoro a tempo determinato nel caso previsto dall'Accordo integrativo: D.S.G.A., n. 1 assistente amministrativo, n. 1 collaboratore scolastico.
2. Nella individuazione del personale da obbligare il Dirigente scolastico indicherà in primo luogo i lavoratori che abbiano espresso il loro consenso (da acquisire comunque in forma scritta); successivamente effettuerà un sorteggio escludendo dal medesimo coloro che fossero già stati obbligati al servizio in occasioni precedenti.
3. Il Dirigente scolastico comunica al personale interessato ed espone all'albo della scuola l'ordine di servizio con i nominativi del personale obbligato ad assicurare i servizi minimi di cui al comma 1.

4. In occasione degli scioperi, si procederà come segue:

- prima dello sciopero:
 - a) il Dirigente Scolastico :
 - chiede al personale con una circolare chi intende scioperare specificando che la comunicazione è volontaria;
 - valuta l'effetto previsto sul servizio didattico (le lezioni):
 - può disporre un servizio ridotto per una parte delle classi o per una parte dell'orario e lo comunica ai docenti;
 - può sospendere le lezioni se non è in grado di garantire un servizio minimo;
 - può chiudere la scuola solo nel caso in cui tutto il personale abbia dichiarato di scioperare;
 - comunica alle famiglie, 5 giorni prima dello sciopero, le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio previsti per il giorno di sciopero;
 - individua, tenuto conto dei servizi essenziali da garantire nel giorno di sciopero, il contingente di personale ATA per assicurare le prestazioni indispensabili:
 - lo comunica agli interessati 5 giorni prima dello sciopero;
 - sostituisce, se possibile, persone del contingente che dichiarano di voler scioperare con altre che non scioperano;
 - se sciopera, lo comunica al dirigente regionale e dà indicazioni su chi lo sostituisce e quali funzioni essenziali di direzione saranno svolte il giorno di sciopero;
 - b) il lavoratore:
 - è libero di dichiarare o di non dichiarare cosa intende fare;
 - chi dichiara di scioperare e poi si presenta a scuola il giorno di sciopero, potrebbe essere non utilizzato dal dirigente scolastico e sarebbe comunque considerato in sciopero;
 - a) il personale ATA che riceve la comunicazione di essere nel contingente incaricato di assicurare le prestazioni indispensabili, può chiedere entro il giorno successivo di essere sostituito perché intende scioperare, anche se non ha fatto alcuna dichiarazione di adesione allo sciopero;
- il giorno di sciopero:
 - a) Il Dirigente Scolastico o, se sciopera, chi lo sostituisce:
 - organizza con il personale docente che non sciopera le lezioni che ha comunicato alle famiglie;
 - comunica alla direzione regionale le adesioni allo sciopero secondo le indicazioni ricevute;
 - b)
 - c) il lavoratore che aderisce allo sciopero:
 - non deve far nulla; non deve dichiarare di essere in sciopero;
 - c) il lavoratore che non aderisce allo sciopero:
 - deve assicurare la prestazione per le ore di lavoro previste; non può essere chiamato a lavorare per un numero di ore maggiore;
 - può essere chiamato dal Dirigente, o chi lo sostituisce:
 - a cambiare orario, ma non il totale delle ore di lezione previsto per il giorno dello sciopero;
 - a cambiare classe per assicurare la mera vigilanza ad alunni;
 - può essere chiamato ad essere presente sin dalla prima ora, ma non può essere poi tenuto a disposizione per tutta la giornata a scuola ma solo per l'orario che gli è stato comunicato preventivamente e pari a quello previsto per quel giorno;
 - se il servizio è sospeso, si presenta a scuola, nel suo orario di lavoro o secondo le indicazioni date;
 - d) il lavoratore che ha il giorno libero:
 - non può essere obbligato a dichiarare se sciopera o no e non può essere chiamato a scuola per sostituire docenti in sciopero.

Art. 16 - Bacheca sindacale

1. Per ognuna delle OO.SS. aventi diritto, il Dirigente scolastico predispone su bacheca murale o supporto anche mobile collocati in un punto di normale passaggio obbligato del personale, uno spazio di almeno metri 1 X 1, riservato all'affissione di giornali, manifesti, notiziari, circolari ed altri scritti e stampati, contenenti notizie o comunicazioni provenienti dalle rispettive OO.SS.
2. Al fine di assicurare che venga gestita esclusivamente per i fini di cui sopra nonché allo scopo di accertare le responsabilità relative a quanto viene affisso, la bacheca sindacale deve essere munita di serratura, la cui chiave è tenuta dalla Segreteria dell'Istituto e dal Rappresentante sindacale accreditato.
3. L'affissione di materiale all'albo non è soggetta ad alcuna autorizzazione.
4. Stampati e documenti da esporre nella bacheca possono essere inviati anche; direttamente dalle OO.SS. di livello provinciale e/o nazionale e affisse a cura dell'Istituto.
5. Analoga, autonoma bacheca è predisposta anche per la RSU d'Istituto.

Art.17 - Diffusione di materiale

1. Il Dirigente scolastico assicura la tempestiva trasmissione alla RSU ed ai Rappresentanti sindacali accreditati di tutto quanto venga loro indirizzato.
2. Il Dirigente scolastico dispone tempestivamente la diffusione del materiale eventualmente inviato a tal fine dalle OO.SS.

Art. 18 -Locale sindacale

1. Alla RSU e ai Rappresentanti delle OO.SS è riservato un locale idoneo per riunioni ed incontri, nonché l'utilizzo di un armadio per la raccolta del materiale sindacale.
2. Vengono concordate con il Dirigente scolastico le modalità per la gestione e il controllo.

CAPO IV - DIRITTI INDIVIDUALI

Art. 19 - Riunioni scolastiche

1. Le riunioni scolastiche pomeridiane debbono, di norma, effettuarsi nel primo pomeriggio e non protrarsi oltre le 19.

Art. 20 - Assenze per malattia

1. Il personale in forza alla scuola:
 - ha diritto di produrre la certificazione medica con l'indicazione della sola prognosi e senza la menzione della diagnosi;
 - in caso di mancata effettuazione, non per colpa sua, di una visita medica di controllo disposta dall'Amministrazione scolastica, non ha alcun obbligo di attivarsi direttamente per l'effettuazione della medesima;
 - in ogni caso in cui venga disposta la visita medica di controllo; se il periodo di assenza è superiore a 7 giorni, ha il diritto di essere tempestivamente avvertito della suddetta disposizione allorché, contestualmente all'avviso dell'assenza, abbia richiesto di essere preavvisato della visita al fine di potersi avvalere nella circostanza di un medico di fiducia
 - la certificazione medica può essere prodotta anche su modulo INPS.

Art. 21 - Sostituzione di personale

1. Per la sostituzione di personale docente assente fino a 10 giorni, viene utilizzato in primo luogo il personale che non abbia impegnata la quota oraria eccedente l'attività frontale in attività programmate dal Collegio dei Docenti. Qualora non ci fosse personale con ore disponibili, si utilizzerà personale che abbia dato la disponibilità ad effettuare ore eccedenti.
2. Ogni docente può mettere a disposizione sino a 6 ore settimanali per l'effettuazione di ore eccedenti l'orario d'obbligo in sostituzione di colleghi assenti.

3. La disponibilità va indicata nel quadro orario settimanale e, nel caso sia necessario effettuare le ore eccedenti, il docente dovrà essere avvisato con almeno un giorno di anticipo.
4. Il docente che ha dato la propria disponibilità per l'effettuazione di ore eccedenti deve avvisare con almeno un giorno di anticipo nel caso in cui fosse temporaneamente impossibilitato ad effettuare tali ore.
5. Il personale docente che abbia orario di cattedra e che non abbia dichiarato la propria disponibilità ad effettuare supplenze, può, in caso di necessità, rendersi disponibile a sostituire personale assente.
6. Per la sostituzione del personale ATA si fa riferimento alla normativa vigente.

Art. 22 - Permessi brevi

1. Il personale in forza alla scuola che richiede il permesso breve, art.16 del CCNL 29/11/2007 "per particolari esigenze personali" non è tenuto né ad esplicitare tali esigenze né a documentarle.
2. La durata massima del permesso breve è, per il personale docente di due ore e non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale e, per quello ATA, della metà dell'orario giornaliero.
3. I permessi brevi usufruiti per motivi di salute del personale, non saranno recuperati.
4. Nel corso di ogni anno scolastico, il permesso breve può essere usufruito, dal personale docente, sino al numero di ore settimanali di insegnamento e, dal personale ATA, sino al numero di 36 ore.

Art. 23 - Giorni di ferie durante l'attività scolastica

1. Il Dirigente scolastico autorizzerà n. 06 giorni di ferie, sulla base delle richieste fatte dai singoli docenti che dovranno contenere sia l'esplicita indicazione della giornata di sostituzione, sia la dichiarazione di sostituzione dei colleghi.

Firmato e sottoscritto con certificazione di compatibilità finanziaria dei Revisori dei Conti
Fidenza, 10/03/2011

Dott.ssa RITA MONTESISSA	Dirigente scolastico	_____
Prof. ROBERTO BARUFFINI	Componente RSU d'Istituto	_____
Prof. ALBERTO DAZZI	Componente RSU d'Istituto	_____
Sig. GIUSEPPE STELLINI	Componente RSU d'Istituto	_____
Sig.ra PATRIZIA PELLEGRINI	Rappresentante CIGL Scuola	_____
Sig.ra LUCIA AVALLI	Rappresentante UIL Scuola	_____
Sig.ra MARIA GENTILINI	Rappresentante CISL Scuola	_____
Prof. MARIA LAURA NOCCIOLINO	RSA SNALS Scuola	_____
Sig. ITALO GUASTINI	RSA UIL Scuola	_____
Sig. FRANCESCO BRIOSI	RSA CGIL Scuola	_____

